

OGGETTO: Reg. (CE) n.1493/99, articolo 2, paragrafo 3. Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998. Ricorso al TAR del Lazio proposto dalla ditta: MASTROCOLA FILIPPO. Autorizzazione alla costituzione in giudizio per la difesa legale dell'Amministrazione regionale.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED
OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei Servizi e degli Uffici della Giunta Regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3;

VISTO il Reg. (CE) n.1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in particolare in l'articolo 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 27 marzo 2001, con la quale sono state approvate le norme tecniche e le procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della regione Lazio, in particolare il *punto 4.8.4 "Vigneti soggetti a regolarizzazione"* ;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 29 del 9 gennaio 2004, con cui sono state approvate le disposizioni per la concessione dell'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 ed è stato modificato il *punto 4.8* della D.G.R. n. 431/2001;

VISTA la legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, recante *"Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 17 gennaio 2006, con cui sono state apportate modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 9 gennaio 2004;

VISTO l'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006, che ha modificato la

legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, in particolare l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, comma 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 355 del 20 giugno 2006, recante *“Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Determinazione della quantità dei diritti di reimpianto utilizzabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999”*;

VISTA la Determinazione Dipartimentale n. C 1446 del 30 maggio 2007 con la quale è stato approvato il documento, come parte integrante, recante *“Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3. Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998”*;

VISTE la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma n. 112670 del 07/08/2007, con la quale è stato notificato alla ditta MASTROCOLA FILIPPO la concessione della regolarizzazione delle superfici vitate abusivamente impiantate nonché l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con la sopra citata Determinazione Dipartimentale n. C 1446/2007;

CONSIDERATO che verso a quanto disposto con il sopra citato provvedimento dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma, nonché contro qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o consequenziale allo stesso, la sopra citata ditta ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento medesimo;

VISTO il ricorso presentato al T.A.R. del Lazio dalla ditta MASTROCOLA FILIPPO trasmesso dall'Area Decentrata Agricoltura di Roma con nota del 30/01/2008 prot. n. 15421, ed acquisito all'Area D15 della Direzione regionale agricoltura in data 30 gennaio 2008 al numero di protocollo 15669/15;

RITENUTE, non condivisibili le motivazioni per le quali la citata ditta ricorrente chiede al T.A.R. del Lazio l'annullamento di quanto disposto con il sopra citato provvedimento dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma;

RITENUTO, pertanto, per quanto precedentemente detto, che è necessario autorizzare le strutture regionali competenti alla costituzione in giudizio per la difesa legale dell'Amministrazione regionale;

DETERMINA

In conformità con le premesse:

di autorizzare la costituzione in giudizio per la difesa legale dell'Amministrazione regionale nei confronti della ditta MASTROCOLA FILIPPO per il ricorso presentato dal medesimo e pervenuto alla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura, Area D/15 in data 30 gennaio 2008 ed acquisito con il numero di protocollo 15669/15.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini